**Nota di ausilio per l’applicazione delle procedure previste dal DPCM 24 settembre 2020 (G.U. serie generale n. 302 del 14 dicembre 2020) “*Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022*”.**

A seguito di ulteriore approfondimento, si forniscono di seguito alcuni punti di chiarimento e si evidenziano alcune criticità per le quali sarà opportuno un confronto in tempi quanto più brevi possibili.

**Tipologia di fondi e tempistica**

Il provvedimento emanato dal Governo è inquadrabile nel contesto dell’insieme dei fondi di ristoro sull’emergenza COVID-19, in quanto esso trae spunto dall’art. 243 del dl rilancio, anche se limitatamente ai commi 65-ter, 65-quater e 65- quinquies.

Il DPCM 24 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 4 dicembre u.s. e le risorse arriveranno, ragionevolmente, nella disponibilità dei comuni entro l’inizio delle festività natalizie. È assai improbabile, pertanto, che si possano liquidare entro la fine del 2020, già sarebbe un grosso successo anche solo il poterle impegnare.

Trattandosi di fondi ampiamente assimilabili alla famiglia “ristori COVID” appare naturale poterne disporre in variazione di bilancio con atto dispositivo entro il 31.12.2020. Con il 2021, dette risorse confluiranno nell’avanzo vincolato e potranno pertanto essere utilizzate non appena l’ente potrà fare una autocertificazione di avanzo presunto, anche prima del consuntivo.

Il DPCM, all’art. 7 comma 1 precisa le regole di revoca da cui si evince che attraverso il monitoraggio (Banca Dati Unitaria MEF) dovrà essere garantito il totale utilizzo dei fondi per l’annualità 2020 entro il 30.06.2021.

**Comuni esclusi**

Ancorché più volte venga richiamato, tanto nel DPCM quanto nell’intero iter documentale in oggetto, il termine “aree interne” non deve considerarsi sovrapponibile alla Strategia Nazionale per le Aree Interne. Qualora lo si facesse si andrebbe a generare, come in parte è avvenuto nelle interpretazioni pervenuteci da alcuni sindaci, un grosso equivoco a causa del quale i comuni coinvolti nella SNAI, ma esclusi dal DPCM 24 settembre 2020, riterrebbero di aver subito un grave torto.

L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Italia, alla sezione 1A propone una mappatura del Paese che, partendo dall’individuazione dei centri di offerta di servizi, classifica i restanti comuni in quattro fasce: aree di cintura, aree intermedie, aree periferiche e aree ultra periferiche. Sulla base di tale mappatura, l’Accordo di partenariato identifica le aree interne come il complesso dei comuni afferenti alle aree intermedie, periferiche e ultra periferiche.

Per la definizione della platea dei comuni beneficiari sono stati utilizzati solo alcuni criteri tra quelli previsti dalle modalità attuative della SNAI.

In particolare, i macro criteri a cui si è fatto riferimento sono stati due:

1. minore dimensione demografica, fino a 5.000 abitanti;
2. criterio della perifericità (intermedi, periferici e ultra periferici), non comprendendo quindi i comuni classificati nella classe “C -cintura”.

Nello specifico:

tutti i Comuni **Intermedi, Periferici e Ultra-periferici fino a 3.000** **abitanti**

tutti i Comuni **Periferici e Ultra-periferici** **fino a 5.000 abitanti**

**Coinvolgimento Governo e Regioni**

Al fine di poter soccorrere anche i Comuni rimasti esclusi dalla ripartizione, si dovrà considerare l’opportunità che ANCI si attivi presso il Governo al fine di ottenere altrettante risorse necessarie.

Si reputa inoltre necessario, a livello di intervento tanto di recupero dei comuni esclusi quanto di assistenza tecnica ai comuni beneficiari, un coinvolgimento da parte delle ANCI territoriali delle singole Regioni sia in termini di finanziamento sia di impegno alla revisione della classificazione dei comuni per il periodo 2021-2027.

**Assistenza tecnica**

Per quanto concerne i comuni beneficiari, deve essere evidenziata, in primo luogo, l’insussistenza di alcun tipo di fondo utilizzabile in funzione di assistenza tecnica.

In relazione, invece, all’eventuale assistenza tecnica da offrire a supporto dei comuni beneficiari è opportuno che il lavoro di accompagnamento necessario dovrà partire dalla definizione degli atti amministrativi (delibera di giunta, avviso-bando) per passare poi alla perimetrazione del raggio di azione per definire i beneficiari e all’attivazione di un help desk di gestione, comunicazione (anche mediatica) e rendicontazione.

In considerazione dell’elevato numero di beneficiari identificati dal DPCM, l’eventuale assistenza tecnica come sopra descritta implica un grosso sforzo in termini sia di tempo sia di risorse umane da mettere a disposizione.

Per procedere ad una prima azione di chiarimento dei termini di utilizzo dei fondi e delle procedure da mettere in atto da parte dei comuni beneficiari, si allega a questa nota un breve documento (“*Istruzioni per i comuni assegnatari*”) che potrà essere utilizzata a supporto della documentazione già precedentemente fornita ai comuni (bozza delibera di giunta, bozza avviso e allegati).